

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 12/2020 DEL 30 GIUGNO 2020

PROROGA DEI TERMINI DEI VERSAMENTI DI GIUGNO PER I CONTRIBUENTI ISA E I FORFETARI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020 il D.P.C.M. datato 27 giugno 2020, con il quale viene disposto il differimento al 20 luglio 2020 dei versamenti delle imposte e dei contributi che derivano dal modello Redditi 2020.

Il differimento è legato agli ISA, e di conseguenza non riguarda la generalità dei contribuenti. Quindi i soggetti non titolari di partita IVA, che non siano "collegati" ad un qualche soggetto che può godere della proroga, non potranno avvalersi di questi 20 giorni aggiuntivi.

Rientrano nella proroga anche:

- i contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi), ovvero i pochi ancora che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- i contribuenti in regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il calendario risulta pertanto il seguente:

- **prima scadenza 30 giugno (o 30 luglio con lo 0,4% in più)** per i soggetti che non rientrano nelle caratteristiche sovra esposte ai fini del differimento, ovvero i "**privati**", che non siano soci o coadiuvanti di imprese rientranti nella proroga;
- **prima scadenza 20 luglio (o 20 agosto con lo 0,4% in più) per i soggetti per i quali siano stati approvati gli ISA** (che siano da applicarsi o meno, in presenza di cause di esclusione o inapplicabilità).

In occasione di una analoga proroga, già nel 2019, era stato precisato che ne possono beneficiare tutti i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricordiamo infine che **per le società di capitali** e i soggetti IRES, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio:

- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2019, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2020 (20 luglio per i soggetti ISA);
- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2019 (come previsto, quest'anno, anche dall'articolo 106, D.L. 18/2020), il termine per il versamento delle imposte coincide con l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio: se l'approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2020 mentre **se l'approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2020;**
- se il bilancio dell'esercizio 2019 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2019, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2020.

ECOBONUS E SISMABONUS: ALCUNE PRECISAZIONI DALL'AGENZIA ENTRATE

L'Agenzia Entrate, con la [Risoluzione 25 giugno 2020, n. 34](#), n. 34 ha precisato che, così come la detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica cosiddetto "**ecobonus**" **spetta ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di tali immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali"**, tale conclusione opera anche con riferimento al "sismabonus", cioè alla detrazione riconosciuta per gli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa.

Quindi, per entrambe le tipologie di incentivo sono fiscalmente agevolati gli interventi eseguiti dai titolari di reddito d'impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione.

Devono quindi ritenersi superate le indicazioni fornite con precedenti documenti di prassi.

AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE: CHIARIMENTI SULLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO "RILANCIO"

Sul sito internet dell'Agenzia Entrate-Riscossione sono state pubblicate le [risposte alle domande più frequenti](#) relative alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto "Rilancio") in materia di **riscossione**.

Come noto, l'art. 154, lettera a) del citato decreto ha **differito al 31 agosto 2020** il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. Sono infatti **sospesi** i pagamenti **in scadenza all'8 marzo al 31 agosto 2020**.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati **entro il 30 settembre 2020** e, per i relativi pagamenti, si potrà anche richiedere una **rateizzazione**. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero, chiarisce l'Agenzia, è opportuno presentare la domanda di rateizzazione entro il 30 settembre 2020.

I CHIARIMENTI PER GLI ISA DEL PERIODO 2019

L'Agenzia Entrate, tramite la [Circolare 16 giugno 2020, n. 16/E](#) ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2019.

Il documento illustra le novità più rilevanti e riporta come trattare gli "ulteriori dati" rispetto a quelli inclusi nei modelli, i cosiddetti dati "pre-calcolati" resi disponibili dall'Agenzia Entrate.

Ad esempio nel caso in cui i beni acquistati usufruendo delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1, commi 91 e 92, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) vengano ceduti a titolo oneroso, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, la variazione fiscale in aumento relativa al recupero delle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte in virtù del superammortamento dovrà essere indicata nel rigo F05 "Altri proventi e componenti positivi" dei modelli ISA.

Oppure, nel caso del socio amministratore di un'impresa che è anche dipendente della stessa, le relative informazioni confluiscono soltanto nel rigo "Soci amministratori" del quadro A, indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti).

BONUS FISCALE DAL 1° LUGLIO PER LE COMMISSIONI POS E LIMITE AL CONTANTE

Per commercianti e professionisti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 scatta dal 1° luglio il credito d'imposta del 30% sulle transazioni tracciabili; dalla stessa data, scende a 2.000 euro il limite di utilizzo del contante.

Lo scopo è quello di incentivare l'impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante e la normativa era stata introdotta dal decreto fiscale DI n. 124/2019 collegato alla legge di bilancio 2020.

È stato istituito, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte e professioni euro, un credito d'imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020.

Inoltre è stato fissato, sempre con decorrenza dal 1° luglio, a 2.000 euro il valore soglia oltre il quale si applica il divieto di trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi; attualmente il limite è fissato a 3.000 euro. Dal 1° gennaio 2022, il tetto scenderà ulteriormente a mille euro.

Da giovedì 1° luglio, a commercianti, artigiani e professionisti spetterà un credito d'imposta nella misura del 30% delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali (ossia, di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. L'accesso all'incentivo fiscale è riservato ai soli operatori con ricavi o compensi, nell'anno d'imposta precedente, di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d'imposta:

- può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
- non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell'Irap non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir;
- è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, cioè di piccola entità.

Il [provvedimento 29 aprile 2020 dell'Agenzia Entrate](#) ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente all'amministrazione finanziaria dagli operatori dei sistemi di pagamento che, con gli esercenti, hanno stipulato un apposito contratto per l'accettazione di carte e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, vale a dire, fondamentalmente, per l'installazione del Pos.

La comunicazione, da trasmettere attraverso il Sistema di interscambio dati, deve contenere le seguenti informazioni: codice fiscale dell'esercente, mese e anno di addebito, numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali, importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali, ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione. Questi dati consentiranno all'amministrazione finanziaria di effettuare i necessari controlli sulla spettanza e sull'utilizzo del credito.

Sono stati altresì individuati i criteri e le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento che hanno stipulato un contratto con gli esercenti per abilitarli all'accettazione di uno strumento tracciabile, non si considerano tali bollettini postali e assegni, devono comunicare a questi ultimi telematicamente (via Pec o tramite pubblicazione nell'online banking), entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento: l'elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo, con la specifica del numero e del valore totale di quelle complessive e di quelle riconducibili a consumatori finali, il prospetto descrittivo delle commissioni addebitate nel mese. Tali dati consentiranno a imprenditori e professionisti di determinare il bonus del 30% sulle commissioni pagate.

SCADENZA IMU E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il 16 giugno 2020 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs 158/2015 prevede all'articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'art. 13 del

D.Lgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di omesso o insufficiente versamento della dell'IMU si applica l'art. 13 del D.Lgs. 471/97 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione **amministrativa pari al 30%** di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l'IMU è ammesso **il ravvedimento operoso**:

- entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
- decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
- decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
- decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione **entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75%** (un ottavo del 30%)

Quindi per la scadenza dell'acconto (16 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell'anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell'anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all'Ufficio Tributi del proprio Comune.

ATTENZIONE: il cosiddetto "ravvedimento lunghissimo", che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali.

Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,05% annuo.

In riferimento alla Dichiarazione IMU è sanzionata:

- la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione "tardiva");
- la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
- la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell'attività di accertamento.

L'omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

- con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l'errore incide sulla determinazione dell'imposta;
- con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

LE RESPONSABILITÀ FISCALI PER I CREDITI D'IMPOSTA CEDUTI RICADE SEMPRE SUL CEDENTE

L'art. 122 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), prevede la possibilità di **cedere**, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari:

- **il credito d'imposta per botteghe e negozi** di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia);
- **il credito d'imposta per i canoni di locazione** degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio;
- **il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** di cui all'articolo 120 del decreto Rilancio;
- **il credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione** di cui all'articolo 125 del decreto Rilancio.

In caso di cessione:

- **la responsabilità per l'esistenza del credito ricade comunque solo in capo al cedente;**
- il cessionario risponde solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

È un principio consolidato. Anche con riferimento alle cessioni dei crediti d'imposta da **Ecobonus** e **Sismabonus**, l'Amministrazione finanziaria aveva ribadito che a seguito della cessione del credito avrebbe effettuato controlli:

- al cedente per contestare una eventuale mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta. In tal caso l'Amministrazione Finanziaria provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti del cedente, maggiorato di interessi e sanzioni;
- al cessionario per contestare una eventuale indebita fruizione, anche parziale, del credito. In tal caso l'Amministrazione Finanziaria provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

Ecco perché, anche in previsione dell'imminente avvio dell'Ecobonus al 110%, è importante rivolgersi sempre ad un consulente di fiducia.

EMANATO IL PROVVEDIMENTO PER IL BONUS VACANZE

Il 17 giugno 2020 è stato emanato il [Provvedimento direttoriale 17 giugno 2020, n. 237174](#), con il quale l'Agenzia Entrate, in attuazione dell'art. 176 del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), chiarisce la disciplina relativa al cosiddetto *tax credit* vacanze, fornendo le istruzioni sulle modalità per richiedere, attivare e utilizzare il bonus.

L'agevolazione è destinata **ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro**, per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e *bed&breakfast*. Il bonus vacanze potrà essere fruito **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**.

Il credito spetta nelle seguenti misure:

COMPOSIZIONE del NUCLEO FAMILIARE	MISURA MASSIMA del CREDITO
1 persona	150 euro
2 persone	300 euro
3 o più persone	500 euro

La domanda potrà essere presentata dal 1° luglio 2020 da parte di uno qualunque dei componenti del nucleo familiare **mediante l'applicazione per dispositivi mobili denominata "IO"**, resa disponibile da PagoPA Spa, accessibile tramite SPID o la Carta di identità elettronica (CIE).

La verifica dei requisiti e gli adempimenti conseguenti sarà effettuata da PagoPA Spa, che successivamente invierà al soggetto richiedente un messaggio contenente l'esito dell'istanza. In caso di esito positivo della verifica, sarà generato un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto. **L'Agenzia Entrate, a sua volta, confermerà il riconoscimento dell'agevolazione, comunicando il codice univoco e il QR-code** nonché l'importo massimo dell'agevolazione spettante.

Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore.

Il credito può essere fruito nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e nella misura del restante 20%, come detrazione Irpef dovuta per il 2020, in sede di dichiarazione dei redditi (soltanto da soggetto intestatario della fattura o scontrino/ricevuta fiscale).

Sia lo sconto che la detrazione sono utilizzabili da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente. In particolare, può fruirne il soggetto che risulta intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.

Lo sconto potrà essere utilizzato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Il beneficiario (o un altro componente del suo nucleo familiare) può recuperare il bonus in 2 modi:

- in detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2021;
- come sconto, entro il 31 dicembre 2020, in una struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all'iniziativa.

La struttura alberghiera può a sua volta recuperare lo sconto in 2 modi:

- sotto forma di credito d'imposta, dal giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto, in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo;
- cedendo il credito d'imposta a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione dovrà essere comunicata all'Agenzia Entrate attraverso una procedura web dedicata.

Inoltre, Con la [risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020](#) è stato istituito il relativo codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per usufruire del credito d'imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus Vacanze:

- "6915" denominato "BONUS VACANZE - recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il codice tributo andrà esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 dovrà essere sempre indicato il valore "2020". Il codice tributo "6915" sarà operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.

START-UP INNOVATIVE: COMUNIONE LEGALE E BONUS PER INVESTIMENTI

L'Agenzia Entrate, con la risposta n. 146/2020 a un quesito avente ad oggetto "Incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative - Articolo 29 del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179" ha affermato che non è sufficiente essere in regime di comunione legale dei beni per dover condividere con il coniuge i benefici fiscali derivanti dalla sottoscrizione di quote di capitale in start-up innovative.

La detrazione IRPEF spetta quindi, per intero, al soggetto che ha effettivamente sostenuto l'investimento, indipendentemente dalla circostanza che, per effetto del regime della comunione legale, la titolarità giuridica delle quote appartenga al coniuge per il 50%.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 12/2020 DEL 30 GIUGNO 2020

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

L'INPS, con la circ. 21.5.2020 n. 60, ha comunicato i nuovi livelli reddituali **per il periodo 1.7.2020 - 30.6.2021** validi ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei familiari. Infatti, la L. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare, utili ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, siano annualmente rivalutati, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno. I nuovi importi saranno corrisposti a far data dal 1.7.2020 a seguito presentazione della domanda da parte degli interessati.

L'assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensione, ai titolari di prestazioni previdenziali, ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Fanno parte del nucleo familiare il richiedente l'assegno, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, la parte di unione civile non sciolta dall'unione, i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni, i figli o equiparati di età compresa tra i 18 anni ed i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli di età inferiore a 26 anni, i figli maggiorenni inabili che si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di lavorare, i fratelli le sorelle ed i nipoti del richiedente minori di età o maggiorenni inabili orfani di entrambi i genitori.

I lavoratori extracomunitari hanno diritto all'assegno nucleo familiare solo per i familiari residenti in Italia a meno che il paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l'Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia. **L'importo dell'assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, al numero dei componenti ed al reddito complessivo del nucleo.** Per i lavoratori part-time l'assegno nucleo familiare è corrisposto nella misura intera settimanale, ossia 6 assegni giornalieri, qualora nell'arco della settimana vengano prestate almeno 24 ore di lavoro. Diversamente, se l'orario è inferiore a tale limite, al lavoratore spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate in cui c'è stata l'attività lavorativa. Nello specifico gli assegni giornalieri vanno calcolati dividendo l'importo mensile per 26 giornate. **I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all'Irpef, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.** Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno, pertanto per il periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2021 **dovranno essere considerati i redditi prodotti nell'anno 2019.** Non devono essere dichiarati tra i redditi: il trattamento di fine rapporto, i trattamenti di famiglia dovuti per legge, le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le indennità di accompagnamento, gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti, l'indennità di trasferta non assoggettabile a imposizione fiscale, gli assegni di mantenimento.

Per avere diritto all'assegno, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente o assimilato.

L'assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. Il pagamento viene, invece, effettuato dall'Inps se il richiedente è addetto ai servizi domestici, è iscritto alla gestione separata, è un operaio agricolo a tempo determinato, è un lavoratore di ditte cessate o fallite, è beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Dal 1.04.2020 la domanda di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende private non agricole deve essere presentata dall'interessato direttamente all'Inps, esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio on-line sul sito dell'istituto con il proprio Pin personale, tramite i servizi degli intermediari abilitati. Il lavoratore è tenuto a comunicare all'Inps, sempre in modalità telematica, qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare entro 30 giorni dal verificarsi.

Il lavoratore, per ottenere il pagamento dell'assegno del nucleo familiare, in alcuni casi particolari, deve anche preventivamente richiedere all'Inps l'autorizzazione a includere nel proprio nucleo determinati familiari. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata nel caso in cui nel nucleo familiare siano compresi: figli e equiparati di coniugi/parti civili legalmente separati o divorziati, figli propri o del coniuge riconosciuti da entrambi i genitori nati prima del matrimonio, figli del coniuge nati da precedente matrimonio, nipoti in linea retta a carico dell'ascendente (nonni), fratelli/sorelle o nipoti orfani di entrambi i genitori non aventi diritto a pensione di reversibilità, familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro, minori in accasamento etero-familiari, familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero, figli ed equiparati studenti o apprendisti di età superiore ai 18 anni ma inferiore ai 21 anni purché facenti parte di nuclei numerosi. L'Inps non invierà più all'interessato il provvedimento di autorizzazione (modello ANF43), ma solo l'eventuale provvedimento di reiezione (modello ANF58).

In caso di accoglimento positivo delle domande e/o delle autorizzazioni preventive presentate dai lavoratori, le sedi territoriali Inps provvederanno a mettere a disposizione del datore di lavoro nel "cassetto previdenziale" sezione "consultazione importi ANF" gli importi spettanti. Il datore di lavoro, pertanto, non dovrà più acquisire documentazione e/o l'autorizzazione, ma solo fare riferimento a quanto comunicato dall'Inps.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*